

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Catania

QUADERNI DELL'ODCEC DI CATANIA

a cura della
Area di Studio Enti Pubblici

**LE PROBLEMATICHE DEL SALARIO ACCESSORIO NEGLI ENTI LOCALI
IL RUOLO DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

Il Presidente dell'ODCEC di Catania

Dott. Giorgio Sangiorgio

I consiglieri delegati

Dott. Fabrizio Leotta

Dott. Rosario Marino

Il Presidente della Commissione

Dott. Giuseppe Orazio Rocca

I Vicepresidenti

Rag. Salvatore Seminara

Dott.ssa Francesca Rapisarda

Componenti dell'Area di Studio Enti Pubblici

Dott.ssa Calabrò Maria, Dott.ssa Caltabiano Camilla, Dott.ssa Cirelli Annunziata, Dott. Di Stefano Sebastiano,
Dott. Fallica Luigi, Dott.ssa Ferrara Giuseppa, Dott. Fresta Daniele, Dott.ssa Furnari Caterina,
Dott. Gagliano Francesco Salvatore, Dott. Greco Giuseppe, Dott. Guglielmino Giuseppe,
Dott.ssa Gullotta Grazia, Dott. Lipara Agatino, Dott. Mammìno Orazio, Dott. Mangiagli Alfio, Dott.ssa Meli
Giuseppa, Dott. Messina Antonino Maria, Dott.ssa Nicoloso Anna Lucia, Dott. Oliva Gaetano, Dott. Parisi
Salvatore, Dott. Raciti Angelo, Dott. Rapisarda Luciano, Dott.ssa Riccioli Matilde, Dott. Scandura Angelo,
Dott. Spinella Alfio, Dott. Testa Carmelo Mauro

Indice

Presentazione

Premessa

Capitolo Primo

NORME CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE E ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN

(a cura di Giuseppe Rocca e Salvatore Seminara)

1.1 Risorse Stabili

1.2 Risorse Variabili

1.3 Sintesi art. 67 - 68 nuovo contratto 2016/2018

1.4 Orientamenti applicativi ARAN relativi all'Art.15 comma 5, CCNL 01/4/1999

1.5 Destinazione delle risorse

1.6 Sintesi del quadro normativo dei controlli sulla contrattazione decentrata

Capitolo Secondo

SINTESI NORME CCNL PERSONALE DIRIGENTE

(a cura di Salvatore Seminara)

2.1 Norme CCNL personale dirigente

2.2 Risorse integrative del fondo previste dall'art. 26 CCNL 23 dicembre 1999

2.3 Retribuzione diposizione

2.4 Deroghe al valore massimo della retribuzione di posizione

2.5 Importo del fondo destinato per la retribuzione di risultato e alla retribuzione di posizione

2.6 Utilizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato

Capitolo Terzo

IL TETTO PER IL FONDO RISORSE DECENTRATE E LA DECURTAZIONE

(a cura di Giuseppe Rocca e Salvatore Seminara)

3.1 Premessa

3.2 Esempio di calcolo della riduzione del fondo anno 2017

Capitolo Quarto

GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(a cura di Giuseppe Rocca e Salvatore Seminara)

4.1 Premessa

4.2 D. Lgs. 50 / 2016 - Art.113 c.1

4.3 D. Lgs. 50 / 2016 - Art.113 c.2

4.4 D. Lgs. 50 / 2016 - Art.113 commi 3 – 4

4.5 Questioni controverse e intervento della Corte dei Conti Sezione Autonomie

4.6 Aspetti conclusivi

Capitolo Quinto

SINTESI OPERATIVA PROCEDURA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

(a cura di Giuseppe Rocca e Salvatore Seminara)

5.1 Orientamento Corte dei Conti

5.2 Manuali ARAN

Capitolo Sesto

VERIFICA DEL FONDO E RUOLO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(a cura di Giuseppe Rocca e Salvatore Seminara)

- 6.1 Circolare RGS nr.20 del 05 maggio2017
- 6.2 Trasmissione dell'ipotesi di accordo all'organo di controllo
- 6.3 Contenuti della verifica dell'organo di controllo
- 6.4 Ulteriori verifiche

Capitolo Settimo

ESEMPI DI VERBALI DI CERTIFICAZIONE

(a cura di Salvatore Seminara)

- 7.1 Verbale certificazione costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
- 7.2 Verbale ipotesi contrattazione integrativa
- 7.3 Verbale ipotesi contrattazione integrativa

Capitolo Ottavo

VINCOLI ALLE SPESE DEL PERSONALE (Sintesi)

(a cura di Giuseppe Rocca)

- 8.1 Art. 1 comma 557 della Legge 296/2006

Capitolo Nono

LA CONTABILITÀ ARMONIZZATA E LA RILEVAZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE

(a cura di Luciano Rapisarda)

- 9.1 Premessa
- 9.2 Costituzione del Fondo
- 9.3 Contratto decentrato non sottoscritto entro l'esercizio
- 9.4 Mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento

PRESENTAZIONE

Il presente documento è indirizzato ai Colleghi che svolgono l'attività di revisore in seno agli Organi di controllo operanti presso Enti e organismi pubblici, al fine di orientare i comportamenti nello svolgimento della loro delicata e complessa attività.

Trattasi, infatti, di indicazioni - scaturite pure dall'esperienza professionale maturata dagli autori - dettate con lo scopo di fornire ai richiamati soggetti strumenti operativi necessari al corretto svolgimento delle proprie funzioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa vigente.

La materia del personale è una delle principali aree di controllo da parte dei collegi dei revisori dei conti ed i controlli sulla contrattazione integrativa, la quale tende ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, rappresentano un campo nel quale il Collegio dei revisori è chiamato ad intervenire in modo obbligatorio.

Ringrazio i colleghi consiglieri Fabrizio Leotta e Rosario Marino, delegati all'Area di studio Enti Pubblici, tutti i componenti dell'Area di studio "Enti Pubblici", ed in particolare il Presidente Giuseppe Orazio Rocca ed i Vice presidenti Francesca Rapisarda e Salvatore Seminara, per l'attività sin qui svolta con entusiasmo e grande professionalità. Ricordo in particolare l'organizzazione del corso Revisori Enti Pubblici che si è tenuto dal 24 giugno al 6 luglio 2017, molto partecipato dai colleghi che guardano con sempre maggiore interesse alla specializzazione rappresentata dall'attività professionale da svolgere a favore degli Enti Pubblici.

La grande rilevanza di tale ambito professionale è confermata anche dall'avvio, a fine marzo a Palermo, da parte della nostra Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Sicilia (SAF Sicilia) del primo corso di specializzazione della durata di 200 ore in materia di Economia delle aziende e degli Enti pubblici.

Dott. Giorgio Sangiorgio

Presidente dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

PREMESSA

L'abolizione dei CO.RE.CO, intervenuta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V della Costituzione, creò, di fatto, una lacuna nel sistema dei controlli degli enti locali, sia dal punto amministrativo che contabile.

Il Legislatore è intervenuto con l'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, e, in seguito, con la legge finanziaria 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 166-169, istituendo nuovi controlli, affidati alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, sulla regolarità contabile dei bilanci e dei rendiconti di tutti gli enti locali ed imponendo agli organi di revisione contabile competenti la redazione di due relazioni annuali, sul bilancio di previsione la prima e sul conto consuntivo la seconda, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali dettati dal patto di stabilità interno, del vincolo di indebitamento per spese correnti, posto dall'art. 119 u.c. della Carta costituzionale.

Si rinsaldò, sempre più decisamente, il ruolo del Collegio dei Revisori come "avamposto" della Corte dei Conti presso gli Enti locali, ruolo affiancato a quello tradizionale di "organo di collaborazione del Consiglio Comunale".

In quest'ottica, nell'ambito delle prerogative dell'organo di revisione, hanno assunto man mano sempre più rilevanza i controlli sulla spesa del personale degli enti locali, non soltanto sugli aspetti "quantitativi", ma anche nei confronti della componente "qualitativa" della stessa.

La gestione del personale, infatti, va analizzata sia nell'ottica della spesa complessiva ai fini degli equilibri di bilancio e del rispetto dei limiti di finanza pubblica, sia in termini di rispetto delle "regole" che sovrintendono la composizione delle spese del personale negli enti locali.

L'ambizione di questo manuale è di fornire un contributo pratico ai revisori dei conti, nella complessa materia dell'esame del salario accessorio del personale degli enti locali, un ambito spesso investito da una legislazione non sempre coerente e con la presenza di numerosi interventi di prassi ministeriale e altrettante numerose posizioni delle diverse sezioni della Corte dei Conti.

Nella sua funzione di controllo, il Collegio è tenuto a verificare:

- la corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio (n.d.r. la costituzione del fondo non è materia di contrattazione in senso tecnico ma è atto unilaterale dell'amministrazione);
- la completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa;
- la conformità dei contenuti delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia.

Diventa, quindi, indispensabile la conoscenza delle norme del CCNL che sovrintendono alla "costruzione" del salario accessorio per poterne verificarne la consistenza.

Nei capitoli successivi si illustreranno le norme suddette con la precisazione che, mentre si scrive questo manuale, l'Aran e le Organizzazioni sindacali hanno firmato l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di

lavoro 2016-2018 del comparto Funzioni Locali che, agli artt. 67 e 68, definiscono la disciplina normativa della contrattazione decentrata.

In particolare, l'art. 67 enuncia che: "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori", sottolineando, ancora una volta, il ruolo certificativo del Collegio dei revisori.

Buona lettura.

Dott. Giuseppe Orazio Rocca
Presidente area enti pubblici ODCEC Catania

Capitolo Primo

NORME CCNL PERSONALE NON DIRIGENTE E ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN

(a cura di Giuseppe Orazio Rocca e Salvatore Seminara)

La retribuzione dei dipendenti del CCNL comparto regioni ed autonomie locali destinata alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è finanziata con le risorse decentrate previste dall'art.31 del CCNL 22 gennaio 2004 (**Disciplina delle risorse decentrate**).

Le risorse decentrate devono essere quantificate annualmente dagli enti (art.31, comma 1 CCNL 22/1/2004), secondo le indicazioni degli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/1/2004.

La disciplina prevista dal CCNL distingue le risorse decentrate in due categorie: risorse stabili e risorse variabili.

1.1 Risorse Stabili

Questa categoria comprende tutte le fonti di finanziamento, espressamente elencate nell'art. 31, comma 2 e nell'art. 32, commi 1 e 2, del CCNL del 22/1/2004.

Queste risorse che hanno la **caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, vengono** definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, negli anni successivi.

L'importo viene composto dalle seguenti voci:

Unico importo consolidato anno 2003 – (art. 31 c. 2 ccnl 2002-05)
Incrementi ccnl 2004-05 - (art. 4 cc. 1,4,5 parte fissa)
Incrementi ccnl 2006-09 - (art. 8 cc. 2,5,6,7 parte fissa)
Risparmi ex art. 2 c. 3 D. Lgs 165/2001
Rideterminazione per incremento stipendio – (dichiarazione congiunta nr. 14 ccnl 2002-05- n. 1 ccnl 2008-09)
Incremento per riduzione stabile straordinario – (art. 14 c. 4ccnl1.4.1999)
Incremento per processi decentramento e trasferimento funzioni – (art.15, c.1, lett. L), ccnl1.4.1999)
Incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica – (art.15, c.5, ccnl1.4.1999 parte fissa)
Ria e assegni ad personam personale cessato – (art.4, c.2, ccnl 2000-01) – dal 5.10.2001

1.2 Risorse variabili

Questa seconda categoria di risorse comprende le fonti di finanziamento eventuali e variabili richiamate nell'art. 31, comma 3, del CCNL del 22/1/2004.

Le risorse variabili dipendono prevalentemente da un apprezzamento istituzionale (c.d. discrezionalità amministrativa) che deve tradursi in **una preventiva e specifica allocazione nel bilancio dell'ente**.

Questa tipologia di risorse eventuali, per il loro carattere di incertezza sia nelle quantità sia nel tempo, potrà essere utilizzata, secondo le previsioni della contrattazione integrativa, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo, con auspicabile, prioritaria attenzione agli incentivi per produttività.

Queste risorse aventi, come detto, caratteristiche di eventualità e di variabilità, vengono definite annualmente ad integrazione delle "risorse stabili" con riferimento alle seguenti voci:

Sponsorizzazioni, accordi collaborazione, compensi istat, ecc. - (art. 43, L. 449/1997; art. 15, c.1, lett. D), ccnl 1998-2001)
Contributi da parte dell'utenza per servizi non essenziali (art. 15 c. 1 lettera D, ccnl 1998-2001)
Recupero evasione ICI - (art. 4, c.3, ccnl 2000-2001; art. 3, c. 57, L.662/1996, art. 59, c.1, lett. P), D.Lgs. 446/1997)
Specifiche disposizioni di legge - (art.15 c.1 lett. K) ccnl 1998-01)
Integrazione fondo CCIAA in equilibrio finanziario - (art. 15, c.1, lett. N), ccnl 1998-2001)
Nuovi servizi e riorganizzazioni senza aumento dotazione organica - (art.15, c.5, ccnl 1998-2001 parte variabile)
Integrazione 1,2% monte salari 1997- (art.15, c.2, ccnl 1998-2001)
Messi notificatori - (art.54, ccnl 14.9.2000)
Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli - (art.27, ccnl 14.9.2000)
Incentivi per funzioni tecniche - (art. 113, D.Lgs. 50/2016)
Economie fondo anno precedente - (art.17, c.5, ccnl 1998-2001)
Economie fondo straordinario confluite - (art.15, c.1,lett.m,ccnl 1998-2001)
Quote per la progettazione - (art.15, c.1 lett.K), ccnl 1998-2001; art.92, cc. 5-6, D.Lgs. 163/2006)
Risorse piani razionalizzazione e riqualificazione spesa - (art. 15, comma 1, lett. K); art. 16, commi 4 e 5, DL 98/2011)

*I compensi per: incentive per funzioni tecniche (ex legge Merloni), recupero evasione ICI, ISTAT, compensi professioni legali, sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (Aran n.-V6.17 e n. 499-17H).

1.3 Sintesi artt. 67 – 68 nuovo contratto 2016/2018

Il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il testo del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016 – 2018.

Il nuovo ccnl conferma la distinzione **tra la parte stabile e quella variabile**, distinzione che era stata introdotta dagli art. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del 22.1.2004.

Il comma 7 dell'art 67, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, stabilisce che le risorse destinate al fondo risorse decentrate e al salario accessorio delle posizioni organizzative non devono superare quelle dell'anno 2016.

A decorrere dall'anno 2018, la parte stabile viene consolidata in un unico importo.

Recita infatti l'art. 67 comma 1 che: *“il Fondo risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004”.*

Il collegio dei revisori dei conti è chiamato ad intervenire in merito alla quantificazione esprimendo il relativo parere che “certifica” l'importo.

Si consiglia di esplicitare tale certificazione in sede di parere sulla costituzione del Fondo per l'anno 2018 con una menzione specifica.

Negli Enti con i dirigenti, dall'importo unico consolidato occorre sottrarre le risorse che sono state destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa che non vanno più inserite nel fondo.

Ulteriore elemento di novità risiede nella previsione che *“l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001”* con esclusione della quota relativa alla dirigenza, deve essere aggiunto al fondo ***“nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”.***

L'importo così consolidato deve essere stabilmente incrementato:

- A partire dall'anno 2019, di una cifra pari a 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2015 (**art. 67 c. 2 lett. a**);

- Di un importo pari alle *“differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”* (**art. 67 c. 2 lett. b**);
- A decorrere dall’anno successivo alla cessazione ed *“in misura intera in ragione d’anno”*, dei risparmi derivanti dalla RIA e dagli assegni ad personam del personale cessato dal servizio (**art. 67 c. 2 lett. c**);
- Delle eventuali risorse destinate al trattamento economico del personale e riassorbite nel fondo, sulla base delle previsioni dell’articolo 2 comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001(**art. 67 c. 2 lett. d**);
- Delle risorse destinate al salario accessorio del personale trasferito nella misura corrispondente alla riduzione della parte stabile del fondo delle amministrazioni di provenienza. Si deve sottolineare che in questo ambito vanno comprese anche le risorse necessarie per il trattamento economico del personale trasferito a seguito di attivazione della gestione associata (**art. 67 c. 2 lett. e**);
- Di un importo pari alle riduzioni permanenti del fondo per il lavoro straordinario (**art. 67 c. 2 lett. g**);
- delle risorse aggiuntive nel caso di incremento delle dotazioni organiche (**art. 67 c. 2 lett. h**);

Per la parte variabile del fondo l’art. 67 comma 3 prevede che il fondo viene alimentato con importi variabili di anno in anno;

Nella parte variabile confluiscono:

- Le risorse destinate dalle amministrazioni alla incentivazione del personale derivanti da sponsorizzazioni, convenzioni per consulenze e servizi, contributi dell’utenza (art. 43 legge 449/1997 e art. 4 c. 4 ccnl 05/10/2001), le quote dei risparmi certificati, derivanti dai piani di razionalizzazione di cui all’articolo 16 del DL n. 98/2011, le risorse previste da specifiche disposizioni di legge (**art. 67 comma 3 lett. a –b - c**);
- Importi una tantum relativi alle frazioni di RIA dei dipendenti cessati, calcolati in misura pari alle mensilità residue compresi ratei 13° mensilità; l’importo confluisce nel fondo l’anno successivo alle cessazioni (**art. 67 comma 3 lett. d**);
- gli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla mancata utilizzazione delle risorse per il lavoro straordinario (**art. 67 comma 3 lett. e**);
- una quota parte dei rimborsi spese trasferite dalle amministrazioni finanziarie per le notifiche effettuate dai comuni per loro conto, secondo le disposizioni previste dall’art. 54 ccnl 04/09/2000 (**art. 67 comma 3 lett. f**);
- le risorse destinate al salario accessorio per il personale delle case da gioco (**art. 63 comma 3 lett. g**);

- Ove nel bilancio sussista la capacità di spesa una integrazione della parte variabile del fondo fino allo 1,2% del monte salari 1997 (**art. 67 comma 3 lett. h e comma 4**);
- le integrazioni per il salario accessorio del personale trasferito, in una misura pari ai tagli operati nei rispettivi fondi, per garantire la copertura dei trattamenti accessori di tale personale limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento (**art. 67 comma 3 lett. k**);
- Gli enti possano inoltre integrare la parte variabile del fondo per l'attivazione di nuovi servizi. Il ccnl stabilisce che tali risorse possono essere stanziare: *“per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono comprese anche le risorse provenienti dalle violazioni al codice della strada* (**art. 67 c 3 lett. l e comma 5 lett. b**);

È importante evidenziare che le risorse destinate alla integrazione fino allo 1,2% del monte salari 1997 (art. 67 comma 3 lett. h e comma 4) e per l'attivazione di nuovi servizi (art. 67 c 3 lett. l e comma 5 lett. b) possono essere stanziare *“nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale”*.

Inoltre, gli enti che si trovano in condizioni di dissesto non possono stanziare risorse per la parte variabile del fondo *“fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c previste da disposizioni di legge”*

Gli enti strutturalmente deficitari o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario non possono procedere ad incrementare le risorse variabili e sono tenuti ad applicare misure di riequilibrio anche in ordine alla riduzione o eliminazione delle suddette risorse;

Art. 68 Fondo risorse decentrate: utilizzo

L'art. 68 comma 1 del CCNL 21/05/2018 prevede che le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate devono essere utilizzate per corrispondere:

- i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti;
- le quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004;
- l'incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001;
- Le indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995.

Confluiscono inoltre nel fondo:

- le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 75/2017.
- Le eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, (**cioè la parte stabile del fondo**), non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

L'art. 68 comma 2 prevede che Le risorse di cui al comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:

- premi correlati alla performance organizzativa (**lett. a**);
- premi correlati alla performance individuale (**lett. b**);
- indennità condizioni di lavoro, destinata a remunerare lo svolgimento di attività: disagiate, esposte a rischi, maneggio valori (**lett. c**); (art. 70-bis CCNL 21/05/2018);
- indennità di turno, reperibilità, compensi per riposo compensativo (**lett. d**);
- compensi per specifiche responsabilità (**lett. e**); (art. 70 quinquies CCNL 21/05/2018);
- indennità di funzione, indennità di servizio esterno (**lett. f**); (art. 56-sexies, art.56-quater CCNL 21/05/2018);
- compensi previsti da disposizioni di legge (art. 67, comma 3, lett. c CCNL 21/05/2018), compensi ISTAT (art. 70-ter CCNL 21/05/2018) (**lett. g**) ;
- compensi ai messi notificatori (art. 67, comma 3, lett. f) (**lett. h**);
- compensi al personale delle case da gioco (all'art. 67, comma 3, lett. g, secondo la disciplina di cui all'art. 70- quater CCNL 21/05/2018) (**lett. i**);
- progressioni economiche, con decorrenza nell'anno di riferimento, finanziate con risorse stabili (**lett. j**);

Infine, **il comma 3 dell'art 68** prevede che la parte prevalente **delle risorse variabili** deve essere destinata ai trattamenti accessori di cui ai punti da lett. a, a lett. f del precedente comma 2, (escluse le lettere c, f, g, del comma 3 dell'art. 67) e alla performance individuale deve essere destinato almeno il 30% delle risorse variabili.

1.4 Orientamenti applicativi ARAN relativi all' Art. 15 comma 5, CCNL 01/4/1999

Costituisce, spesso, uno degli aspetti qualificanti del controllo sui contratti decentrati da parte dei collegi dei revisori l'esame delle risorse variabili in relazione all'applicazione dell'art. 15 c. 5 del CCNL 01/04/1999 che recita: *"In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità*

delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio."

Per l'applicazione del citato art. 15 comma 5, l'Aran ha previsto una serie di orientamenti sui criteri per la corretta applicazione della disciplina;

L'Aran ha evidenziato che:

- l'innalzamento quali-quantitativo dei servizi deve essere tangibile e concreto;
- non deve essere un generico miglioramento dei servizi, ma espresso da risultati concretamente percepibili;
- l'innalzamento della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente deve essere oggettivo e documentato e deve tradursi in un beneficio per l'utenza esterna o interna;
- l'innalzamento della qualità o quantità dei servizi prestati dall'ente deve inoltre avere risultati verificabili attraverso standard, indicatori e/o giudizi espressi dall'utenza.

Tali risultati devono essere conseguiti attraverso un ruolo attivo e determinante del personale interno.

Per poter dire - a consuntivo - che c'è stato, oggettivamente, un innalzamento quali-quantitativo del servizio, è necessario poter disporre di adeguati sistemi di verifica e controllo.

A tal proposito si segnala il parere ARAN (prot. n. 19932 del 18 giugno 2015) reso al Comune di Scandicci, avente ad oggetto "risorse destinabili alla contrattazione collettiva", nel quale si delineano le coordinate per l'impiego delle risorse aggiuntive, stanziabili ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999 e che si sostanzia nelle seguenti considerazioni:

Primo: individuare i bisogni degli utenti ai quali i servizi intendono dare risposta e quindi individuare i servizi sui quali si vuole intervenire per realizzare miglioramenti quali-quantitativi.

Secondo: definire il progetto di miglioramento dei servizi, indicando gli obiettivi da conseguire, gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo. È consigliabile che si tratti di obiettivi indicati anche nel PEG o in altro analogo documento di programmazione della gestione.

Terzo: quantificare le risorse finanziarie variabili da portare ad incremento del fondo ai sensi dell'art. 15, co. 5 e definirne lo stanziamento nel bilancio e nel PEG:

la quantificazione spetta esclusivamente all'ente e non deve essere oggetto di contrattazione.

Quarto: stabilire nel contratto decentrato le condizioni alle quali le risorse ex art. 15. co. 5 possono essere rese disponibili; illustrare analiticamente nella relazione, allegata al contratto decentrato, i criteri seguiti per la quantificazione delle risorse.

Quinto: verifica e certificazione, a consuntivo, da parte dei servizi di controllo interno, dei livelli di risultato in rapporto agli standard predefiniti.

Sesto: eventuale erogazione delle somme, totale o parziale, in relazione ai livelli di risultato certificati dai servizi di controllo interno, secondo i criteri stabili nel contratto decentrato.

In ultimo evidenziamo che gli obiettivi di performance organizzativa, individuati per giustificare l'incremento, possano essere anche "obiettivi di mantenimento" di risultati positivi già conseguiti l'anno precedente, come ad esempio, garantire lo stesso orario di apertura al pubblico dei servizi che aveva giustificato l'incremento dell'anno precedente.

In ogni caso, anche per il perseguimento dell'obiettivo di mantenimento, deve essere richiesto un maggiore, prevalente e concreto impegno del personale dell'ente.

Le risorse derivanti dall'incremento, essendo di natura variabile, anche nel caso del reiterarsi di "obiettivi di mantenimento", non possono comunque essere destinate al finanziamento di istituti del trattamento accessorio di carattere stabile (ad esempio, progressioni economiche orizzontali o incarichi di posizione organizzativa).

1.5 Destinazione delle risorse

Secondo quanto visto in precedenza, le voci di spesa delle risorse quantificate annualmente vengono previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'art. 4 comma 5 del CCNL 1aprile 1999 stabilisce che i contratti collettivi decentrati integrativi **in contrasto con i vincoli stabiliti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti sono da considerare nulli**, quindi **in sede di contrattazione decentrata integrativa rimane la possibilità di definire l'ammontare da destinare ad ogni singola voce di spesa**, anche in relazione alle necessità e alle scelte organizzative di ogni amministrazione.

Viene inoltre previsto dall'art. 17, comma 5 del CCNL 1° aprile 1999 che le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo;

IL CCNL 1° aprile 1999 prevede le seguenti destinazioni:

- compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi (art.17, c. 2, lett. a);
- fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria (art.17, c. 2, lett. b);
- fondo per retribuzione di posizione e di risultato e indennità ex 89q.f. (art.17, c. 2, lett. c) e c. 3);
- indennità di turno, rischio, reperibilità, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno-festivo (art.17, c. 2, lett. d);
- attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C (art. 17, c. 2, lett. e);
- Compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (art.17, c. 2, lett. f);
- indennità personale educativo asili nido (art. 31, c. 7, CCNL 14 settembre 2000);
- incremento (€ 340,86) indennità prevista dall'art. 37, c. 1, lett. c) e d) del CCNL del 6 luglio 1995 al personale educativo e scolastico (CCNL 5 ottobre 2001 art. 6);
- indennità di comparto (CCNL 22 gennaio 2004 art. 33 c. 5);
- Specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate da specifiche disposizioni di Legge (es: incentivo recupero evasione ICI, proventi legale, ex Merloni) (CCNL 1° aprile 1999, art. 15 c1 lettera k e art. 17, c. 2 lett. g, v);

L'importo quantificato per le risorse stabili, finanzia innanzitutto gli istituti previsti dal CCNL di carattere stabile, quali indennità di comparto, indennità personale educativo, posizioni organizzative, incrementi retributivi collegati alla progressione economica nella categoria, altre indennità per l'esercizio di attività specifiche.

L'eventuale importo delle risorse stabili non utilizzate nell'anno di riferimento per finanziare gli istituti contrattuali stabili può essere destinato agli istituti con caratteristica variabile quali ad esempio la produttività.

1.6 Sintesi quadro normativo dei controlli sulla contrattazione decentrata

Le risorse destinate al salario accessorio costituiscono un elemento importante della spesa del personale.

Il legislatore ha previsto una serie di controlli per tenere sotto controllo tale spesa.

La principale normativa di riferimento è la seguente:

D.lgs.165/2001 art. 40 comma 3-sexies

D.lgs.165/2001 art. 40 - bis comma 1

D.lgs.165/2001 art. 40 - bis comma 3

D.lgs.165/2001 art. 40 - bis comma 5

D.lgs.165/2001 art. 40 - bis comma 7

D.lgs.165/2001 art. 60 comma 2 e 5

D.lgs.33/2013 art. 21

D.lgs. 75/2017 art. 23

La suddetta normativa affida un ruolo importante ai revisori dei conti.

Il controllo dei revisori dei conti non è solo un controllo formale o contabile, ma è un controllo di correttezza sostanziale sulla costituzione del fondo e sul contenuto del contratto decentrato integrativo.

Tale controllo avviene attraverso i pareri espressi durante la fase della contrattazione ed in particolare con la certificazione della relazione illustrativa e tecnico finanziaria (Circ. MEF nr. 25 del 19/07/2012) e del Conto annuale del personale (D. Lgs. 165/2001).

L'attività di controllo oltre a verificare la congruità tra le risorse previste nel contratto decentrato e la disponibilità finanziaria, cioè verificare se c'è la copertura finanziaria nel bilancio dell'ente, deve entrare nel merito della legittimità delle risorse nonché nelle clausole inserite nel contratto decentrato.

Infatti l'art. 40 bis comma 1 D.lgs. 165/2001 prevede che : *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo."* **(vedi anche Corte dei Conti Lombardia Sentenza nr. 457/2008 – Corte dei Conti appello III Sent. Nr. 853/2010).**

Il suddetto art. 40, comma 3 quinquies prevede che in caso di violazione di vincoli e di limiti previsti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, **le clausole sono nulle e non possono essere applicate;**

Nel caso in cui le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, il Dipartimento della funzione pubblica o il Ministero dell'economia e delle finanze accertino le violazioni di cui sopra l'ente locale ha l'obbligo di recuperare gli importi indebiti.

Tale recupero deve avvenire con il contratto collettivo decentrato integrativo dell'anno successivo, con quote annuali e per un numero di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli disposti dalle norme;

L'art. 40-bis Comma 3 del D.LGS. 165/2001 prevede uno specifico monitoraggio della contrattazione integrativa; Le amministrazioni pubbliche devono inviare entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze, delle specifiche informazioni che devono essere certificate dagli organi di controllo interno;

Tali informazioni sono volte ad accertare il rispetto dei vincoli finanziari e l'applicazione nella contrattazione decentrata integrativa di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale;

In ultimo si evidenzia che l'art. 23 comma 2 del d. lgs 75/2017 stabilisce che dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, **non può superare l'importo determinato per l'anno 2016;**

Con il suddetto articolo 23 il legislatore ha abrogato l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pertanto l'importo delle risorse per la contrattazione integrativa non devono essere più ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Infine per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse per la contrattazione decentrata integrativa non può superare l'importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Capitolo Secondo

SINTESI NORME CCNL PERSONALE DIRIGENTE

(a cura di Salvatore Seminara)

2.1 Norme CCNL personale dirigente

Negli Enti privi di qualifiche dirigenziali la retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare di posizione organizzativa grava sul bilancio mentre negli Enti locali con dirigenza tali retribuzioni gravano sul Fondo e quindi sul salario accessorio della dirigenza.

Dal 2018, per effetto del nuovo contratto le posizioni organizzative, negli enti con la dirigenza, saranno imputate a bilancio e non più quale uscita del fondo delle risorse decentrate.

Quindi, in sede di prima costituzione del fondo post istituzione della dirigenza, si possono incrementare le risorse del fondo di ammontare pari alle risorse pagate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato ai titolari della posizione organizzativa nell'anno precedente (Aran risposta al quesito 499-15 b4).

L'art. 26, comma 1, CCNL 23 dicembre 1999, **comparto regioni – enti locali area della dirigenza** stabilisce le regole per la costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato.

Il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, a partire dal 1999, per i dirigenti in servizio a tempo indeterminato è costituito dalle seguenti risorse:

Importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del 10 aprile 1996 e del 27 febbraio 1997;
Le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
I risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art.2, co.3, D. Lgs.3 febbraio 1993, n. 29;
I risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art.2, co.3, D. Lgs.3 febbraio 1993, dicembre 1999 e a valere per l'anno 2000;
Le risorse che specifiche disposizioni di Legge finalizzano all'incentivazione della dirigenza;
Le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni;
L'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello maturato economico di cui all'art. 35, co. 1, lett. b), CCNL 10 aprile 1996 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 1° gennaio 1998; tali risorse sono destinate alla retribuzione di posizione;
le somme acquisite dagli enti a seguito dell'adeguamento dei rispettivi ordinamenti al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti (ex art. 24, co. 3, D. Lgs. n. 29/1993).

ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DAI CCNL

Art. 23 CCNL 22 febbraio 2006 comma 1
Art. 4 CCNL 14 maggio 2007 comma 1, 2
Art. 16 CCNL 22 febbraio 2010 comma 1, 2
Art. 5 CCNL 3 agosto 2010 comma 1, 2

2.2 Risorse integrative del fondo previste dall'art. 26 CCNL 23 dicembre 1999

Il fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato si può accrescere tramite le disposizioni previste dal comma 2 e comma 5 dell'art. 26 CCNL del 23 dicembre 1999;


ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DAI CCNL

Art. 23 CCNL 22 febbraio 2006 comma 3
Art. 4 CCNL 14 maggio 2007 comma 4, 5, 6
Art. 16 CCNL 22 febbraio 2010 comma 4, 5
Art. 5 CCNL 3 agosto 2010 comma 4, 5
Art. 20 CCNL 3 agosto 2010 comma 5, 6
Art. 17 CCNL 22 febbraio 2010 commi da 2 a 10

2.3 Retribuzione di posizione

Gli enti determinano l'importo della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali basandosi su parametri quali la collocazione nella struttura, la complessità organizzativa e le responsabilità gestionali interne ed esterne.

DISPOSIZIONI PREVISTE DAI CCNL



2.4 Deroche al valore massimo della retribuzione di posizione


L'art. 27 comma 5 del CCNL 23 dicembre 1999 come modificato dall'art. 24 comma 1 del CCNL 22 febbraio 2006 prevede che gli enti del comparto **con strutture organizzative complesse** approvate dai rispettivi ordinamenti, **che dispongono delle relative risorse**, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione.

Riguardo alle deroghe al valore massimo della retribuzione di posizione, dalle risultanze delle indagini svolte dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica in materia di spese di personale del comparto Regioni ed Enti Locali, con particolare riferimento agli oneri della contrattazione decentrata, (relazione anno 2011) emerge che la norma del CCNL, in particolare attraverso il riferimento alle strutture organizzative complesse, è stata chiaramente dettata per enti di rilevanti dimensioni, i quali si articolano in almeno due (ad esempio: dirigenti responsabili dell'area e dirigenti semplici) o anche tre livelli dirigenziali, come avviene talvolta nelle Regioni, le quali possono contare su strutture a base dipartimentale.


La norma talvolta, è stata applicata anche in enti di ridotte dimensioni, in cui il numero dei dirigenti è pari a 3 o 4, enti dotati di strutture particolarmente semplici.

L'applicazione errata della norma ha fatto sì che sia stato registrato un ingiustificato e significativo incremento delle spese di personale (si veda la sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale del Lazio n. 714/2011).

2.5 Importo del fondo destinato per la retribuzione di risultato alla retribuzione di posizione



2.6 Utilizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato



Capitolo Terzo

IL TETTO PER IL FONDO RISORSE DECENTRATE E LA DECURTAZIONE

(a cura di Giuseppe Orazio Rocca e Salvatore Seminara)

3.1 Premessa

Il d.l. 78 / 2010, art. 9 comma 2 bis convertito dalla legge nr. 122 del 30/07/2010, modificato dalla legge nr. 147 del 27 dicembre 2013 ha previsto che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”*.

Dal 1° gennaio 2015, dunque, il fondo è pari a quello quantificato nell'anno 2010 ed è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio per effetto delle cessazioni intervenute dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2014, al netto delle integrazioni effettuate in caso di assunzioni durante lo stesso periodo.

Dal 1° gennaio 2015 non è stato più riproposto il tetto al fondo per la contrattazione decentrata e neanche il tetto individuale del trattamento economico. È quindi possibile riprendere il percorso di crescita individuale, ad esempio, attraverso l'applicazione dell'istituto della progressione economica orizzontale.

È inoltre possibile integrare il fondo sia per la parte stabile con la retribuzione individuale di anzianità (RIA) ed eventuali assegni ad personam del personale cessato nel corso del 2015, sia per la parte variabile.

Occorre comunque tener presente che la legge nr. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1 comma 236, ha previsto che: *“a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”*

Inoltre, l'art. 23 comma 2 del d.lgs. nr. 75 del 25/05/2017 ha precisato che: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo*

determinato per l'anno 2016. **A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.** Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. E ancora il (comma 3) conclude, "Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile."

Quindi, in definitiva, possiamo osservare che dal 2010 fino al 2016 il Fondo presenta la stessa consistenza al netto delle decurtazioni a causa della riduzione del personale mentre dall'anno 2017 non operano più le decurtazioni per effetto dell'abrogazione dell'art. 1, c.236 L. 208/2015.

3.2 Esempio calcolo riduzione del fondo anno 2017

Si propone un esempio di calcolo della riduzione del Fondo.

Fondo risorse decentrate anno 2015 €. 100.000,00

Calcolo riduzione nr. Dipendenti (**metodo della semisomma circ. R.G.S. NR. 12 del 15/04/2011**)

ANNO 2015	
Nr. Dip. al 1° gennaio 2015= 22	Nr. Dip. al 31Dicembre 2015= 18
Media dipendenti anno 2015: totale nr. (22+18) 40 /2 = 20	
ANNO 2016	
Nr. Dip. al 1° gennaio 2016= 18	Nr. Dip al 31Dicembre 2016= 18
Media dipendenti anno 2016: totale nr (18+18) 36 /2 = 18	

Riduzione Personale $20 - 18 = 2$;

2 dipendenti su 20 (media del 2015) = **10%**

Determinazione del limite anno 2016

Riduzione del personale rispetto anno 2015 = **10%**

Applicando tale percentuale al trattamento accessorio dell'anno 2015 risulta: $100.000,00 - 10\% = 90.000,00$ che costituisce il limite del fondo per l'anno 2016.

Nell'anno 2016, per quanto riguarda l'effettiva costituzione del fondo, avrebbero potuto verificarsi questi casi:

A	Fondo costituito: 87.000,00	È il caso in cui un ente procede alla costituzione del fondo in un importo inferiore al limite, stanziando, ad esempio meno risorse variabili rispetto all'anno di riferimento e comunque al di sotto del limite.
B	Fondo costituito: 90.000,00	È il caso in cui un ente costituisce il fondo esattamente pari al limite stanziando risorse variabili proprio fino a concorrenza del tetto
C	Fondo costituito: 95.000,00 Decurtazione operata: 5.000,00 Fondo effettivo: 90.000,00	È il caso in cui l'ente si è ritrovato un fondo più alto del limite dopo aver applicato le disposizioni contrattuali. In questo caso si è di fronte ad una costituzione di €.95.000,00 ridotta però di €.5.000,00 per l'applicazione dell'art. 1 comma 236 L.208/2015.

ANNO 2017

Applicazione art. 23 comma 2 del d.lgs. nr. 75 del 25/05/2017

Il Comune A avrà un limite pari a quanto effettivamente costituito cioè di €. 87.000,00.

I Comuni B e C avranno invece un limite pari a €. 90.000,00

Capitolo Quarto

GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(a cura di Giuseppe Orazio Rocca e Salvatore Seminara)

4.1 Premessa

È di rilievo, anche alla luce degli ultimi sviluppi normativi, focalizzare l'attenzione su una delle componenti delle risorse variabili: gli incentivi per funzioni tecniche, ex art 113 d.lgs. 50/2016.

A seguito dell'approvazione del nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) i vecchi compensi "Merloni" vengono sostituiti dagli incentivi per le funzioni tecniche.

Essi hanno ad oggetto non solo la progettazione (indicata nel comma 1), ma anche le attività amministrative e tecniche che attengono alle gare d'appalto (commi 2,3).

4.2 D. Lgs. 50 / 2016 - Art.113 c.1 -

L'art 113 regola gli incentivi per le funzioni tecniche e definisce chi e per quali attività spettano tali compensi;

Il comma 1 prevede che *"fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti"*, i seguenti incentivi:

1. Progettazione;
2. direzione dei lavori (ovvero al direttore dell'esecuzione, laddove previsto);
3. vigilanza;
4. collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità;
5. collaudo statico;
6. studi e ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
7. prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio;

4.3 D. Lgs. 50 / 2016 - Art.113 c.2 -

Con Il nuovo codice degli appalti il legislatore ha esteso gli incentivi oltre che ai lavori pubblici, anche agli appalti di servizi e forniture;

Il comma 2 dell'art. 113 in esame permette alle amministrazioni aggiudicatrici (fra cui, gli enti locali) di destinare, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, *"ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara"*.

In particolare, il fondo può essere finalizzato a premiare *“esclusivamente”* le funzioni, amministrative e tecniche, svolte dai dipendenti interni, sotto elencate.

Per gli appalti di lavori, i beneficiari possono essere i tecnici e il personale che hanno prestato la propria collaborazione.

Per i servizi e le forniture, il comma 2 prevede che *“la disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione”*.

Pertanto, l’unico beneficiario è solo il direttore dell’esecuzione, da nominare obbligatoriamente per gli appalti aventi base d’asta superiore a 500.000,00 euro, come si desume dalle linee guida Anac n. 3/2016.

Inoltre, al comma 2, si prevede che venga istituito un apposito fondo nel quale confluiscono le risorse.

Sulla base delle nuove disposizioni, introdotte dal comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, sono incentivabili i dipendenti che svolgono le seguenti attività:

1. programmazione della spesa per investimenti;
2. verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
3. responsabile unico del procedimento;
4. direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
5. collaudatore statico, ove necessario, per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;

Gli Enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale.

4.4 D. Lgs. 50 / 2016 - Art.113 commi 3 – 4 – 5 bis

Con i commi citati si definisce che:

l’80% delle risorse del fondo è ripartito fra i dipendenti, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura, con i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa e sulla base di un apposito regolamento interno.

E’ importante considerare, tuttavia, che le risorse sono comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali compresa l’Irap; (Corte dei Conti Lombardia sez. reg. di controllo n. 40/2018).

Gli incentivi corrisposti nel corso dell’anno non possono superare il 50%, per ciascun dipendente, del trattamento economico complessivo annuo lordo.

La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio che deve accertare preventivamente le attività svolte dai dipendenti.

Il 20% delle risorse previste nel fondo di cui al comma 2, escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o a destinazione vincolate, deve essere destinato all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione; infine, una parte delle risorse può essere utilizzato per attivazione di

tirocini formativi o per lo svolgimento di dottorati di ricerca previa apposita convenzione con le università e gli istituti scolastici superiori (comma 4).

Infine, il legislatore, con il nuovo comma 5 bis, inserito dalla legge 27/12/2017 n. 205, al fine di escludere tali incentivi dalla spesa del personale (fonte ANCI) stabilisce che gli incentivi previsti dall'articolo 113 fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

4.5 Questioni controverse e intervento della Corte dei Conti Sezione Autonomie

Alcune questioni, riguardante le indennità in parola, risultavano controverse sia per la mancanza di chiarezza del legislatore che per effetto degli interventi della Corte dei Conti. In particolare le questioni controverse era le seguenti:

1. inserimento degli incentivi per le funzioni tecniche nel tetto del fondo per le risorse decentrate;
2. assoggettamento ai limiti previsti dall'art. 23 comma 2 del D.lgs. nr. 75/2017 che circoscrive la consistenza del fondo per le risorse decentrate, stabilendo che tale importo *“non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;
3. contabilizzazione degli incentivi all'interno delle spese del personale e la corretta allocazione in bilancio.

Sui punti in questione ricordiamo, fra le altre, le seguenti pronunce:

- la Corte dei Conti sezione Autonomie che con la deliberazione nr. 7 del 30 marzo 2017 enuncia il seguente principio di diritto:
“Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”.
- La sezione regionale di controllo per l'Umbria, (delibera nr. 14 del 05/02/2018) segnala che:
“la lettura del nuovo comma 5 bis dell'art. 113 citato, unita alla specialità della norma ed ai puntuali limiti di spesa intrinseci al quadro normativo descritto, consentono a questo Collegio di escludere il fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 (anche per le quote assegnate ai dipendenti delle centrali uniche di committenza ai sensi del comma 2, terzo periodo, e comma 5) dal computo della spesa rilevante ai fini del rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 23 del d.lgs. 75 del 2017”;
- La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia (delibera nr. 06 del 01/02/2018) la quale ha ritenuto che dalla novella (nuovo co. 5-bis dell'art. 113 n.d.r.) “si evince

che gli incentivi non fanno carico ai capitoli della spesa del personale ma devono essere ricompresi nel costo complessivo dell'opera".

- In ultimo è intervenuta la Corte dei conti Sezione regionale di controllo Lombardia, con la deliberazione nr. 40 del 06 febbraio 2018, ritenendo che esistano tre diversi motivi per cui gli incentivi tecnici debbano essere esclusi dai limiti del fondo delle risorse decentrate, rimettendo la questione alla sezione delle Autonomie.

Conclusivamente, la Corte dei Conti, sezione Autonomie, con la delibera nr. 6 del 10/4/2018, si è espressa risolvendo, per il momento, tale questione.

In sostanza la Corte ha riconosciuto che fosse necessario *"un ulteriore intervento nomofilattico della Sezione"*, sia in funzione della rilevata difformità della fattispecie introdotta dall'art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, rispetto all'abrogato istituto degli incentivi alla progettazione, che per effetto dell'articolo 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) che introduce il nuovo comma 5-bis dell'art. 113.

La modifica operata dalla legge 205 del 2017, rileva la Corte, ha ancorato la contabilizzazione degli incentivi per funzioni tecniche *"al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale"*. In pratica l'impegno di spesa, se si tratta di opere, deve essere assunto nel titolo II della spesa, mentre, nel caso di servizi e forniture, deve essere iscritto nel titolo I, con attribuzione coerente con il tipo di appalti di riferimento.

Pertanto, *"il legislatore, con norma innovativa contenuta nella legge di bilancio per il 2018, ha stabilito che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio (indicate proprio dal comma 5-bis dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016) diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale. Gli incentivi per le funzioni tecniche, quindi, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017."*

La pronuncia conclude con il seguente principio di diritto: *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"*.

4.6 Aspetti conclusivi

A conclusione di questa disamina si ritiene che il revisore, nell'espletamento delle proprie funzioni, in ordine al controllo della corretta applicazione degli incentivi per funzioni tecniche, debba prestare attenzione preliminarmente ai seguenti aspetti:

1. l'istituzione del fondo con l'apposita allocazione in bilancio per gli incentivi tecnici;
2. l'esistenza di un appropriato regolamento, ove si delinea il quantum del fondo distribuibile;
3. l'esistenza di un accordo di contrattazione decentrata con la disciplina dei criteri di ripartizione;
4. il rispetto del limite individuale di corresponsione degli incentivi (50% del trattamento economico complessivo annuo lordo);
5. il rispetto del limite della ripartizione (80% del fondo per i dipendenti e il 20% per gli altri utilizzi indicati al comma 4);
6. le risorse distribuite devono essere comprensive degli oneri previdenziali ed assistenziali, compresa l'Irap;
7. per i servizi e le forniture, accertare la presenza del direttore dell'esecuzione (da nominare obbligatoriamente per gli appalti aventi base d'asta superiore a 500.000,00 euro).

Capitolo Quinto

SINTESI OPERATIVA PROCEDURA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

(a cura di Giuseppe Orazio Rocca e Salvatore Seminara)

In questo capitolo si cercherà di illustrare la sintesi operativa della contrattazione decentrata traendo spunto sia dall'orientamento della magistratura contabile che dalle posizioni assunte dall'Aran e dalla RGS.

5.1 Orientamento Corte dei Conti

Un recentissimo orientamento della Deliberazione nr.15/2018/PAR del 7/2/2018 della Corte dei Conti, sez. controllo del Molise, ha ribadito che la costituzione del "Fondo" è un atto di competenza della dirigenza che valuta la quantificazione delle risorse e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Inoltre, sulla base dei principi della contabilità finanziaria potenziata (allegato 4/2 al punto 5.2 del D.lgs. 118/2011), la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere impegnate e liquidate (Sez. Veneto, del. n. 263/2016).



- La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse.
- La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.
- La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.

5.2 Manuali ARAN

L'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni) ha pubblicato il manuale operativo "Possibili contenuti di un contratto decentrato integrativo Indice ragionato Comparto Regioni e Autonomie locali Personale non dirigente del marzo 2013" e il manuale operativo "La procedura della contrattazione integrativa del comparto regioni ed autonomie locali del marzo 2013", (si rimanda alla lettura integrale di questi manuali per maggiori approfondimenti);

Dal manuale "La procedura della contrattazione integrativa del comparto regioni ed autonomie locali del Marzo 2013" e dalla circolare RGS n. 20 del 5/5/2017, si evince che la procedura per la stipulazione del

contratto decentrato integrativo, così come disciplinata dalla contrattazione collettiva nazionale e dagli interventi del legislatore, di norma si articola nelle fasi sotto riportate, rappresentate graficamente:



È bene tener conto che l'art.40-bis, comma 7, del D.Lgs.n.165/2001 dispone che: "In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. **Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.**"

Capitolo Sesto

VERIFICA DEL FONDO E RUOLO DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(a cura di Giuseppe Orazio Rocca e Salvatore Seminara)

Sebbene l'intervento del Collegio dei Revisori è normativamente previsto solo nella fase finale sull'ipotesi di contrattazione decentrata, di fatto la Ragioneria dello Stato e lo stesso conto annuale del personale, che annualmente va inviato tramite il portale SICO al MEF, contemplano due pareri del Collegio dei Revisori.

Il primo parere viene espresso sulla costituzione del fondo (determina dirigenziale) e il secondo sull'ipotesi di contrattazione decentrata e con la presentazione della relazione illustrativa (schemi circ. 25/2012 RGS).

6.1 Circolare RGS nr. 20 del 05 maggio 2017

“VADEMECUM PER LA REVISIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI 2017”.

Nel senso sopra precisato si esprime la circolare nr. 20 del 05 maggio 2017 della Ragioneria Generale dello Stato al capitolo 7 paragrafo 3 (pp. 146 – 153), quando si occupa dei controlli dei revisori dei conti sulla contrattazione integrativa.

Nella parte iniziale di tale paragrafo la circolare fa riferimento alle norme di legge e dei CCNL che disciplinano le regole della contrattazione collettiva integrativa e testualmente recita: *“I controlli sulla contrattazione integrativa rappresentano un altro campo nel quale il Collegio dei revisori è chiamato ad intervenire in modo obbligatorio”.*

Vengono riportati di seguito alcuni passaggi del capitolo in argomento della suddetta circolare:

“L'intervento dell'Organo di controllo in materia di contrattazione integrativa è previsto anche dai diversi contratti collettivi nazionali di lavoro dei vari comparti, che, in genere, prevedono che la certificazione avvenga sull'ipotesi di contratto e quindi dopo la sottoscrizione della preintesa, ma prima della sottoscrizione definitiva.”

Il Collegio quindi deve svolgere la sua funzione di controllo verificando:

- la quantificazione corretta del fondo per il trattamento accessorio.
- la completezza di copertura in bilancio dei costi di contrattazione integrativa.
- la conformità delle clausole contrattuali, che devono porsi in linea sia con le disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali, sia con le nuove leggi.

Non bisogna dimenticare che il rapporto che intercorre tra livello decentrato e livello nazionale è di subordinazione: ciò spiega perché le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi che non tengano conto dei limiti e dei vincoli stabiliti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate al livello negoziale decentrato ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale delle PA; qualora tali limitazioni non venissero rispettate o non dovessero porsi in linea con le norme di legge, le clausole sono da considerarsi nulle, non applicabili, e vengono sostituite ai sensi degli art. 1339 e 1419 comma 2 del C.C.

Fonti di finanziamento dei fondi e indennità devono essere necessariamente in linea con quanto previsto a livello nazionale ed è compito del collegio dei revisori il controllo di tutti questi aspetti.

Inoltre, la circolare dispone che *“Il controllo del Collegio dei revisori non si deve fermare alla fase della sottoscrizione del contratto, ma deve esplicitarsi anche, con le dovute cautele e tenuto conto dei limiti intrinseci dell’attività di revisione, durante la fase gestionale, cioè allorché le clausole contrattuali trovano concreta applicazione. Vanno eseguiti controlli circa le modalità applicative dei contratti, soprattutto relativamente alla correttezza delle indennità effettivamente erogate, dell’applicazione dei criteri di selettività nell’erogazione delle produttività, delle indennità di risultato delle posizioni organizzative e nell’attribuzione delle progressioni economiche orizzontali.*

Il medesimo discorso può essere traslato per quanto concerne il trattamento accessorio della dirigenza.”

La circolare, inoltre, dispone: *“Di fondamentale importanza per il lavoro di revisione è la Circolare n. 25 del 2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell’articolo 40 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha predisposto gli allegati ‘Schema standard di relazione tecnico finanziaria’ e ‘Schema standard di relazione illustrativa’ (...).”*

I suddetti schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sono stati predisposti tenendo conto che la costituzione dei fondi, la negoziazione in sede integrativa ed il processo di controllo, vengano realizzati su basi coerenti e uniformi sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti dei propri organi di controllo che nei confronti dei soggetti preposti al monitoraggio della contrattazione integrativa.

L’elaborazione di questi schemi, nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi, ha natura obbligatoria; inoltre considerato che la materia è in continua evoluzione gli stessi dovranno essere implementati e aggiornati.

La circolare continua: *“[...] in considerazione che la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell’Amministrazione teso a quantificare l’ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, raccomanda in particolare la adozione da parte*

dell'Amministrazione/Ente di un Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa autonomamente certificato, quale premessa per l'avvio della contrattazione integrativa.

Il contenuto della circolare deve fungere da guida al revisore nell'attività di riscontro “.

In ultimo, in appendice, la circolare indica i verbali che il collegio dei revisori può eventualmente utilizzare per i pareri relativi alla costituzione del fondo ed alla contrattazione decentrata (Appendice 6-7, p. 188-191).

6.2 Trasmissione dell'ipotesi di accordo all'organo di controllo

L'ipotesi di accordo sottoscritta, corredata dalla relazione tecnico - finanziaria e dalla relazione illustrativa, predisposte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. n.165/2001, sulla base degli schemi appositamente predisposti con **la circolare del 19 luglio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, è trasmessa **all'organo di revisione** (soggetto istituzionalmente preposto al controllo della contrattazione integrativa) nel termine di 5 giorni lavorativi dalla stipulazione. In caso di rilievi da parte del Collegio, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto. (art. 5 c. 3 CCNL 1/4/1999 come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22.1.2004).

6.3 Contenuti della verifica dell'organo di controllo

La verifica è finalizzata al controllo *“sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, **con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.***

Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.” (art. 40 bis del d.lgs.165/2001).

Dalla lettura del suddetto testo sembra doversi ricavare che questa forma di controllo attiene al rispetto da parte del contratto integrativo di tutti i vincoli comunque derivanti da norme di legge, e non solo di quelli relativi alla misura e le modalità di corresponsione del trattamento economico accessorio.

Infatti, per queste ultime, il legislatore prevede solo un “particolare riferimento”, confermando, quindi, indirettamente, a contrariis, l'estensione del controllo anche al rispetto di tutte le altre norme di legge concernenti la contrattazione.

A nostro avviso, nonostante gli schemi di verbale del RGS non ne facciano accenno, in seno al verbale è opportuno attestare anche il rispetto di riduzione della spesa del personale, ai sensi dell'art. 1 co. 557 (c. 562) della L. 296/2006.

Nel caso in cui il parere dell'organo dovesse rivelarsi negativo sarà necessario riaprire un negoziato volto all'eliminazione o al chiarimento degli aspetti più rilevanti.

In questo caso spetta al presidente della delegazione trattante la ripresa della trattativa; ripresa cui dovrà provvedere entro cinque giorni dalla comunicazione dei rilievi allo stesso da parte dell'organo di controllo. L'eventuale nuova ipotesi contrattuale va sottoposta al controllo di compatibilità economico-finanziaria.

6.4 Ulteriori verifiche

In aggiunta alla verifica relativa al tetto per il fondo risorse decentrate (come da ultimo confermato dall'art. 23 c. 2, del d.lgs. 75/2017), di cui abbiamo già parlato al capitolo terzo, si evidenzia che il collegio dei revisori deve effettuare le seguenti ulteriori verifiche:

- adozione piano triennale per la prevenzione della corruzione, previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a del D.lgs. 33 / 2013;
- adozione piano performance previsto dall'art. 10 del D.lgs. 150 / 2009;
- rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 14 comma 6 D.lgs. 150 / 2009 *“La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.”;*
- rispetto l'art. 40, comma 3 bis del D.lgs. 165/2001 in ultimo modificato dal d.lgs. 75/2017. In sostanza in fase di stanziamento delle risorse aggiuntive si deve verificare che l'utilizzo sia destinato prevalentemente ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando impegno e qualità della performance, destinandovi a tale scopo una quota prevalente delle risorse variabili dei trattamenti economici accessori, (art. 40 c. 3 bis 3° capoverso *“La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.”*)

Capitolo Settimo

ESEMPI DI VERBALI DI CERTIFICAZIONE

(a cura di Salvatore Seminara)

7.1 Verbale certificazione costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Tratto da circolare RGS 20 / 2017 pag. 188

VERBALE N. .../20...

In data .../.../..... alle ore, presso [la sede legale/gli uffici amministrativi dell'Ente],
in, via/piazza, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei
conti/ sindacale, nelle persone di

Dott.	Presidente	Presente
Dott.	Componente	Presente
Dott.	Componente	Presente

per procedere all'esame dell'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno
....., ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

L'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno..... è stata trasmessa al
Collegio dei revisori/sindacale con nota n.del, ai fini del controllo della compatibilità dei
costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di
legge.

Tale ipotesi di costituzione del fondo, risulta corredata dalla relazione tecnico-finanziaria.

Il Collegio viene assistito, nell'esame della predetta ipotesi di accordo integrativo, dal Responsabile
dell'Ufficio del Personale Dott....., appositamente invitato dall'organo di controllo, per fornire a
quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio passa all'esame del precitato atto (e della relativa documentazione), il quale prevede un
ammontare di somme a disposizione pari ad euro

Ciò premesso, il Collegio verificato che:

- la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con circolare nr. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- i fondi contrattuali per l'anno sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno

Oppure

Il Collegio dei revisori dei conti/sindacale esprime parere non favorevole sulla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di costituzione del fondo accordo integrativo per l'anno, per le seguenti motivazioni:

.....

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

7.2 Verbale ipotesi contrattazione integrativa

Tratto da circolare RGS 20 / 2017 pag. 190

VERBALE N. .../20...

In data .../.../..... alle ore ...: presso [la sede legale/gli uffici amministrativi dell'Ente], in, via/piazza, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti/sindacale nelle persone di

Dott.	Presidente	Presente
Dott.	Componente	Presente
Dott.	Componente	Presente

Per procedere all'esame dell'ipotesi di contratto integrativo per l'anno, ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

L'ipotesi di contratto integrativo per l'anno..... è stata trasmessa al Collegio dei revisori/sindacale con nota n del, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.

Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti in data, risulta corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria, di cui all'articolo 4, comma 3 sexies, dello stesso decreto legislativo n. 165/2001.

Il Collegio viene assistito, nell'esame della predetta ipotesi di accordo integrativo, dal Responsabile dell'Ufficio del Personale Dott....., appositamente invitato dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.

Il Collegio passa all'esame del precitato accordo (e della relativa documentazione), il quale prevede un ammontare di somme a disposizione pari ad euro distribuiti per le seguenti finalizzazioni:

.....

Ciò premesso, il Collegio verificato che:

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- i fondi contrattuali per l'anno sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- l'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;

- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l'anno

Oppure

Il Collegio dei revisori dei conti/sindacale esprime parere non favorevole sulla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l'anno, per le seguenti motivazioni:

.....

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina previa stesura alle ore del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

7.3 Verbale ipotesi contrattazione integrativa

(Di seguito viene suggerito un verbale da utilizzare per l'esame dell'ipotesi di contratto integrativo che opportunamente modificato può essere utilizzato anche per l'ipotesi di costituzione del fondo)

VERBALE N. .../20...

L'anno 2017 il giorno del mese di , presso l'Ufficio finanziario del XXXXXXXXXXXXXXXX, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti nelle persone dei sigg.:

Dott.	Presidente	Presente
Dott.	Componente	Presente
Dott.	Componente	Presente

per procedere all'esame dell'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 40bis D. Lgs. 165/2001.

L'ipotesi di contratto integrativo per l'anno 2017 è stata trasmessa al Collegio dei revisori il xxxxxx, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge.

Il Collegio viene assistito dal Responsabile dell'ufficio del Personale Dott. XXXXXXXXXXXX;

Premesso

- che in data xx /xx/xxxx, con la determina dirigenziale n. xxxx, è stata approvata l'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2017 e che si è anche provveduto alla prenotazione contabile del fondo così provvisoriamente determinato, sulla quale lo scrivente collegio ha rilasciato il prescritto parere nr. Xxxx;
- che in data xx/xx/xxxx è stato sottoscritto l'ipotesi di contratto integrativo del personale dell'Ente per l'anno 2017;
- che l'ipotesi di contratto integrativo sottoscritto dalle parti risulta corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnico-finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3 sexies, del D.lgs.165 / 2001, relazioni predisposte sulla base degli schemi approvati con la circolare del MEF nr. 25/ 2012.

Precisato

- che le risorse finanziarie di cui alla lett. k) dell'art. 15 co 1 del CCNL dell'1/4/1999 inserite nel fondo contratto integrativo anno 2017 devono essere comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali;
- che le risorse finanziarie che costituiscono il fondo incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs. 50/2016) devono essere comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP;

Verificato

- che la spesa per il contratto integrativo (fondo risorse decentrato) è prevista nei documenti di programmazione annuale per il 2017, che trova copertura finanziaria nei vari capitoli di bilancio 2017, che

risulta compatibile con gli obiettivi 2017 di riduzione della spesa del personale, ai sensi dell'art. 1 co. 557 l. 296/2006;

- che il fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2017 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- l'esistenza per gli incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.lgs. 50/2016) dell'apposito regolamento e dell'apposito accordo di contrattazione decentrata;
- che con delibera di Giunta nr. Xxx del xxxxx è stato adottato il piano triennale per la prevenzione della corruzione, previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a, del d.lgs. 33 / 2013;
- che con delibera di Giunta nr. Xxx del xxxxx è stato adottato il piano della performance previsto dall'art. 10 del D.lgs. 150/2009;
- che la relazione della performance, ai sensi dell'art. 14, comma 6 del D.lgs. 1510/2009, è stata validata dall'OIV in data xxxxx;
- (enti che hanno rispettato patto di stabilità) che l'ammontare del fondo anno 2017 così come disposto dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. nr. 75 del 25/05/2017 non ha superato l'importo dell'anno 2016 secondo i dati inseriti qui di seguito:

Totale fondo anno 2016	€ 384.771,15	
Fondo anno 2017		
Totale Risorse stabili	€ 311.085,15	
Risorse variabili art. 15 comma 1 lett. K	€ 33.686,00	+
Progetto art. 208 C.d.S. Delib. G.M. xx / 2017	€ 15.000,00	+
Progetto VV.UU. Prot. N...del .././.... nr.... del.....	€ 25.000,00	+
Totale risorse variabili	€ 73.686,00	=
Totale Fondo anno 2017	€ 384.771,15	

Oppure

- (**enti che non hanno rispettato il patto di stabilità anno 2015**) che secondo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. nr. 75 del 25/05/2017 l'ammontare del fondo anno 2017 non ha superato l'importo dell'anno 2015 e che è stato ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio secondo i dati riportati qui di seguito:

Totale fondo anno 2015	€ 384.771,15	
Fondo anno 2017		
Totale Risorse stabili	€ 311.085,15	
Risorse variabili art. 15 comma 1 lett. K	€ 33.686,00	+
Progetto art. 208 C.d.S. Delib. G.M. xx / 2017	€ 15.000,00	+
Progetto VV.UU. Prot. N...del .././.... nr.... del.....	€ 25.000,00	+
Totale risorse variabili	€ 73.686,00	=

Totale Fondo anno 2017	€ 384.771,15
-------------------------------	---------------------

Limitazioni art. 23 comma 2 D.lgs. 75 / 2017				
Totale fondo anno 2015				€. 384.771,15
	2016	2017	diff.	Diff. %
Nr. dip. al 01/01	138	138		
Nr. dip. al 31/12	138	138		
Semisomma Totale / 2	138	138	0	0
Calcolo riduzione € 384.771,15 * 0% = €. 0				
Totale fondo anno 2017				€. 384.771,15
Riduzione (inserire importo eventuale riduzione)				€. 0
Totale fondo al netto decurtazioni				€. 384.771,15

- che le seguenti risorse decentrate variabili di cui all'**art. 15 comma 5** C.C.N.L. 01/04/1999 inserite nell'ipotesi di contratto integrativo:
 - A) "Progetto art. 208 C.d.S. prot. Nr. xxxx dell'xx/xx/xxxx per €. 15.000,00", è stato esaminato ed "esitato positivamente "dall'O.I.V. con il verbale nr. xx del xx/xx/xxxx;
 - B) "Progetto VV.UU. prot. Nr. xxxx del xx/xx/xxxx e nr. Xxxx del xx/xx/xxxx per €. 25.000,00", è stato esaminato ed "esitato positivamente "dall'O.I.V. con il verbale nr xxx del xx/xx/xxxx;
- che le seguenti risorse decentrate variabili di cui **all'art. 15 comma 1 lett. K** C.C.N.L. 01/04/1999 inserite nell'ipotesi di contratto integrativo:
 - "compenso messo notificatore art. 54 C.C.N.L. 14/09/2000" per €. 1.436,53, è stato esaminato ed "esitato positivamente "dall'O.I.V. con il verbale nr. xxx del xx/xx/xxxx;
- che il progetto "Incentivazione, progettazione e funzioni tecniche D.lgs. 50/2016 art. 24 e 113 per euro 32.249,47", così come indicato nella relazione tecnico finanziaria si riferisce ad attività previste dagli art. 24 e 113 del D.lgs. 50 / 2016;

Raccomanda

- Il rispetto del principio di corrispettività ex art. 7 co 5 del D. Lgs 165/2001 ai sensi del quale "Le amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- Il rispetto dell'art. 32 comma 3 C.C.N.L. 22/01/2004 Enti Locali (rapporto spese personale / entrate correnti);
- Il rispetto dell'art. 4 comma 1 C.C.N.L. 09/05/2006 Enti Locali (rapporto spese personale / entrate correnti);
- Il rispetto dell'art. 40 comma 3-bis del D.lgs. 165/2001;
- Per l'erogazione delle indennità specifiche responsabilità il rispetto dell'art. 4 comma 2 lett. C e comma 5 C.C.N.L 01/04/1999 Enti Locali e dei pareri dell'ARAN sull'argomento;

- Per le progressioni economiche orizzontali il rispetto dell'art. 52 comma 1bis del D.lgs. 165 / 2011, dell'art. 23 comma 1 – 2 del D.lgs. 150/2009 e dei documenti di prassi amministrativa emananti dalla Ragioneria generale dello Stato dalla Funzione Pubblica e dall'Aran.

Certifica

Nei limiti segnalati, la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sull'ipotesi di "Contratto decentrato integrativo Anno 2017 ex artt. 40 3-sexies– 40-bis co 2 D. Lgs. 165/2001"

Attesta

Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa del personale per l'anno 2017, con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione di norme di Legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ex art. 40-bis co 1 D. Lgs. 165/2001.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Capitolo Ottavo

VINCOLI ALLE SPESE DEL PERSONALE (Sintesi)

(a cura di Giuseppe Orazio Rocca)

La spesa del personale deve tener conto della programmazione del fabbisogno indicate nel DUP, del piano delle assunzioni e di diversi vincoli quantitativi:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dal comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, dall'art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e dal comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 (o comma 562) della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013;

8.1 Art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 (c. 562 per gli enti non soggetti al Patto/Pareggio di bilancio)

In particolare, l'ultimo vincolo citato (art. 1 c. 557 legge 296/2006), costituisce l'archetipo del controllo quantitativo delle spese del personale, che il revisore dei conti è chiamato ad effettuare.

Esso negli anni, rispetto all'originaria impostazione, ha assunto modalità diverse.

Attualmente il confronto "storico" è effettuato raffrontando l'anno di riferimento con la media della spesa degli anni 2011/2013(per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità/pareggio di bilancio il confronto è con l'anno 2008).

Inoltre, è necessario individuare e detrarre le componenti escluse dal computo partendo dall'originaria enumerazione contenuta nella circolare MEF 9/06.

Si rappresenta un esempio di rilevazione di un ente sottoposto al patto di stabilità con le previsioni del triennio 2018/2020:

Nella prima tabella, accanto alla media del triennio vengono indicati gli importi annuali.

Nella seconda tabella si specificano le componenti incluse nel computo.

Nella terza tabella si specificano le componenti escluse dal computo.

	Media 2011/2013	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	4.651.620,54	3.989.356,08	4.010.420,35	4.040.452,35
Spese macroaggregato 103	93.505,80	32.156,00	10.250,00	10.250,00
Irap macroaggregato 102	319.312,07	292.231,77	295.231,85	296.356,35
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo				
Altre spese: da specificare.....	74.893,33			
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	5.139.331,74	4.313.743,85	4.315.902,20	4.347.058,70
(-) Componenti escluse (B)	926.701,10	686.164,74	687.165,25	690.164,23
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	4.212.630,64	3.627.579,11	3.628.736,95	3.656.894,47
Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti				
				importo
1	Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato			3.108.735,91
2	Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente			
3	Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile			4.601,00
4	Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili			
5	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto			
6	Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL			
7	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 1 TUEL			
8	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 2 TUEL			
9	Spese per personale con contratto di formazione lavoro			
10	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori			861.827,17
11	Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate			
12	Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada			
13	IRAP			292.231,77
14	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo			44.423,00
15	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando			
16	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni			1.925,00
17	Altre spese (specificare):			
	Totale			4.313.743,85

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti		importo
1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
2	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	
3	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	1.925,00
4	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	
5	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	438.840,64
6	Spese per il personale appartenente alle categorie protette	152.064,00
7	Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	
8	Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	
9	Incentivi per la progettazione	25.634,03
10	Incentivi recupero ICI	25.000,00
11	Diritto di rogito	1.961,56
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n.122, art.9, comma 25)	
13	Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007	
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)	
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012	
16	Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale) IRAP su compensi esclusi	40.739,51
	Totale	686.164,74

Capitolo Nono

LA CONTABILITÀ ARMONIZZATA E LA RILEVAZIONE DELLE SPESE DEL PERSONALE

(a cura di Luciano Rapisarda)

9.1 Premessa

I criteri di contabilizzazione del fondo per la contrattazione decentrata sono esplicitati nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4.2 al D. Lgs. 118/2011n al punto 5.2.

Il nuovo principio contabile in linea con il criterio della competenza finanziaria potenziata prevede: *"Le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio (ndr. nell'esercizio cui si riferiscono). Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili."*

Più precisamente il principio contabile così recita: *"Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo"*.

La rilevazione del salario accessorio rappresenta una delle poche eccezioni previste dal principio contabile per la costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Le rilevazioni contabili seguono il processo di contrattazione decentrata ed i suoi sviluppi.

9.2 Costituzione del Fondo

- Con la costituzione del fondo, assunta con formale determina dirigenziale, le corrispondenti risorse sono prenotate sul bilancio di competenza.
- Con la sottoscrizione del contratto viene assunto il relativo impegno di spesa, che nella prassi può essere articolato in più sub impegni in linea con le misure incentivate previste in contrattazione, ed imputate nell'esercizio corrente per la parte che viene liquidata nell'esercizio, e nell'esercizio successivo, finanziata

dal fondo pluriennale vincolato, per la parte che sarà oggetto di verifica e liquidazione nell'esercizio successivo (indennità di risultato, etc.).

9.3 Contratto decentrato non sottoscritto entro l'esercizio

Rimane da definire quali siano le conseguenze contabili della mancata costituzione del Fondo e/o della sua mancata sottoscrizione.

Nel caso in cui il fondo è stato costituito nell'anno di riferimento ma il contratto decentrato non venga sottoscritto entro l'esercizio, acquisita la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Infatti, non potendo assumere l'impegno né mantenere la prenotazione in assenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, *"le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio"*. La quota vincolata del risultato di amministrazione è immediatamente utilizzabile, secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

9.4 Mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento

In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

Su tale punto e precisamente sull'interpretazione di quest'ultimo passo del principio contabile applicato è interessante citare la posizione espressa da diverse sezioni regionali della Corte dei Conti.

La sezione regionale del Veneto (del. 263/2016), da ultimo ribadita dalla Corte dei Conti, sez. regionale del Molise (del. 161/2017), ha ritenuto che:

- la quota stabile, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e potrà essere spesa l'anno successivo (come risorsa variabile);
- le risorse variabili (che comprendono anche le somme «riportate a nuovo») restano definitivamente acquisite al bilancio come vere e proprie economie di spesa e non sono più destinabili al trattamento accessorio.

Recentemente, esemplare per l'analiticità dei quesiti proposti, è la deliberazione n.57 del 23/03/2018 della Corte dei Conti - Sez. Controllo Puglia, in risposta alla richiesta di un Comune.

La richiesta del parere era articolata su alcune questioni fra le quali:

- 1) se sia possibile, in caso di mancata costituzione del fondo per le risorse decentrate nell'anno di riferimento,

finanziare con l'avanzo vincolato del risultato di amministrazione, non solo gli istituti interamente disciplinati dal CCNL dipendenti enti locali, ma anche le indennità oggetto di contrattazione decentrata integrativa e la produttività quando anche questi istituti attingono il loro finanziamento dalle risorse stabili del fondo;

2) se nel concetto di *"quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale"* - c.d. *"quota stabile"* - che confluisce nell'avanzo vincolato in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di competenza, debbano includersi anche le risorse variabili, specificatamente disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla legge (incentivi progettazione opere pubbliche ex art. 92, commi 5 e 6, d.lgs. n. 163/2006; art. 54 CCNL/2000 incentivi di produttività messi notificatori; art. 3, comma 57, legge n. 662/96 e art. 59, comma 1, lett. p del d.lgs. n. 446/1997 richiamati art. 4, comma 3 CCNL/2001, compensi incentivanti recupero evasione ICI; art. 208 comma. 4, C.d.S. progetti miglioramento sicurezza stradale);

Sul primo punto la Corte dei Conti Puglia, premettendo che *"la costituzione del fondo deve avvenire tempestivamente all'inizio dell'esercizio"*, prendendo spunto dalle deliberazioni già segnalate, interpreta in senso ancora più restrittivo il principio contabile affermando che: *"In assenza di costituzione del fondo e di successiva sottoscrizione del contratto, infatti, l'avanzo di amministrazione non potrà che finanziare solo gli istituti direttamente fissati dai CCNL e non soggetti a destinazione sulla base del contratto decentrato"*, escludendo di fatto le risorse citate nel quesito ed interpretando l'espressione del principio contabile 5.2 *"la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale"* con gli *"istituti direttamente fissati dai CCNL"*.

Sul secondo punto la Corte dei Conti, si esprime nel senso che *"nel concetto di quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale non sono incluse le risorse variabili specificatamente disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale o dalla legge"* con la conseguenza che la quota variabile del fondo confluisce in economia.

Posizione della Ragioneria Generale dello Stato.

Di diverso avviso, rispetto alla Corte dei Conti, è la Ragioneria Generale dello Stato. Nel parere prot. 93197 dell'11/5/2017 *"sulla costituzione dei fondi per la contrattazione"*, con specifico riferimento agli incentivi per il recupero della evasione ICI. La Ragioneria, applicando, per analogia, quanto previsto dal principio contabile in riferimento agli incentivi per gli addetti all'Avvocatura, ha ritenuto che tali incentivi siano destinati ad avanzo vincolato, condizionandone l'erogazione alla certificazione dell'organo di revisione che potrebbe avvenire anche oltre il termine dell'esercizio.

È quindi chiaro come la problematica debba essere ulteriormente definita, poiché i casi di costituzione del "fondo" intempestiva sono ormai numerosi negli enti locali.

Bibliografia

- ✓ *Carta Costituzionale art. 119;*
- ✓ *CCNL 1° aprile 1999;*
- ✓ *CCNL 22 gennaio 2004;*
- ✓ *CCNL 22 febbraio 2006;*
- ✓ *CCNL 14 maggio 2007;*
- ✓ *CCNL 22 febbraio 2010;*
- ✓ *CCNL 3 agosto 2010;*
- ✓ *CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali artt. 67,68 e 69;*
- ✓ *Legge n. 131 del 2003 art.7, comma 7;*
- ✓ *Legge finanziaria 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1 commi 166-169;*
- ✓ *Legge 296/2006 dall'art. 1 comma 557;*
- ✓ *Legge nr. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1 comma 236;*
- ✓ *D.Lgs. 165/2001-Articolo 40-Contratti collettivi nazionali e integrativi. (Art. 45 del D. Lgs. n 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 15 del D. Lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 1 del D. Lgs. n. 396 del 1997 e successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del D Lgs n. 80 del 1998)-In vigore dal 22/06/2017-Modificato da: Decreto legislativo del 25/05/2017 n. 75 Articolo 11;*
- ✓ *D.Lgs. 165/2001-Articolo 40 bis-Controlli in materia di contrattazione integrativa-In vigore dal 20/04/2013-Modificato da: Decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 Articolo 53;*
- ✓ *D.Lgs. 165/2001-Articolo 41-Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN-In vigore dal 01/01/2016-Modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1;*
- ✓ *D.Lgs.33/2013 art. 21;*
- ✓ *D.Lgs. 50 / 2016 - Art.113;*
- ✓ *D.Lgs. 75/2017- Art. 23 - Salario accessorio e sperimentazione-In vigore dal 01/01/2018-Modificato da: Legge del 27/12/2017 n. 205 Articolo 1;*
- ✓ *Sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale del Lazio n. 714/2011;*
- ✓ *D.L. 78 / 2010, art. 9 comma 2 bis convertito dalla legge nr. 122 del 30/07/2010, modificato dalla legge nr. 147 del 27 dicembre 2013;*
- ✓ *D.L. 78/2010 art. 9, comma 28;*
- ✓ *CIRCOLARE MEF n. 9/06;*
- ✓ *CIRCOLARE MEFn.25 DEL 19/07/2015: Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001);*
- ✓ *CIRCOLARE MEFn.20 DEL 05/05/2017 Circolare Vademecum per la revisione amministrativo-contabile negli Enti Pubblici- da pag.138 a pag.156;*
- ✓ *Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria - all. 4.2 D. Lgs. 118/2011, punto 5.3;*
- ✓ *Deliberazione nr.263/2016 della Corte di Conti - sez. regionale di controllo del Veneto;*
- ✓ *Deliberazione nr. 161/2017dalla Corte dei Conti, sez. regionale di controllo del Molise.*
- ✓ *Deliberazione nr. 06 del 01Febbraio2018 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Friuli-Venezia Giulia;*
- ✓ *Deliberazione nr. 40 del 06 febbraio 2018Corte dei conti Sezione regionale di controllo Lombardia;*
- ✓ *Deliberazione nr.15/2018/PAR del 7/2/2018 Corte dei Conti sez. controllo del Molise;*
- ✓ *Parere ARAN (prot. n. 19932 del 18 giugno 2015) reso al Comune di Scandicci;*
- ✓ *La procedura della contrattazione decentrata integrativa- note ARAN 2013- www.aranagenzia.it.*